

Verifica - accettazione dell'opera – Cass. 13224/2019

Accettazione tacita - Presa in consegna dell'opera ed accettazione senza riserve - Necessità - Pagamento di acconti sulla base dei S.A.L. - Inidoneità.

In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica".

I soli pagamenti eseguiti dal committente a titolo di acconto, sulla base dell'avanzamento dei lavori, non sono idonei, in sé, a supportare l'assunto della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell'opera, neppure per "facta concludentia", in assenza di qualunque richiamo a una effettiva consegna dell'opera medesima.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13224 del 16/05/2019 (Rv. 653821 - 01)

Riferimenti normativi:

[Cod. Civ. art. 1665 – Verifica e pagamento dell'opera](#)